

AVV. FRANCESCA GUCCIONE
Patrocinante in Cassazione
AVV. LUCA IOVINO
AVV. ALESSANDRO CUCINA
AVV. GIOVANNI PROVENZANI

AVV. MARIELLA PENSABENE

Palermo, li 19 ottobre 2012

Racc. a.r.
Anticipata via fax al n.
0916716972

Spett.le A.N.F.E. in persona del
legale rappresentante *p.t.*
Via della Ferrovia n. 54
90146 - Palermo

Racc. a.r.

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Via Ausonia n. 122
90146 - Palermo

Racc. a.r.

Ispettorato Regionale del Lavoro
Via Briuccia n. 67
90146 - Palermo

Racc. a.r.

Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro
Via Maggiore Toselli 30/34
90143 - Palermo

Oggetto: S.N.A.L.S. / A.N.F.E.
Riscontro alla nota A.N.F.E. prot. 2841/12/CR/PA dell'11.10.2012

La Segreteria Provinciale dello S.N.A.L.S., avuta conoscenza della nota indicata in oggetto a firma del Presidente dell'A.N.F.E. (che si allega), constatata la lesività dei concetti espressi in seno a detta nota rispetto ai diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti della stessa A.N.F.E., mi ha conferito l'incarico di rappresentare quanto segue.

Con la nota oggi riscontrata, rivolta a "tutto il personale dipendente", si afferma espressamente che "*questo ente ha erogato, fino alla mensilità di marzo 2012, le retribuzioni in maniera completa*" precisando che ciò sarebbe stato fatto attingendo ai fondi FSE deliberati in relazione ai progetti "AD-OC Avviso 1" e "GO! Avviso 2", indipendentemente dalla ammissibilità o meno dei costi del personale per tutti quegli istituti contrattuali non rendicontabili ai fini del contributo FSE.

Nella stessa nota, viene altresì preannunciata un'azione di recupero nei confronti di ciascun dipendente della quota parte del "*costo aziendale*" non ammissibile al FSE.

In merito a tali argomentazioni, preso atto della confessione esplicita da parte datoriale dell'inadempimento dell'obbligazione di corrispondere le retribuzioni successive alla mensilità di marzo 2012, si osserva che l'A.N.F.E., per lo svolgimento dei progetti sopra indicati, ha usufruito delle prestazioni lavorative di propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Ne consegue che detto personale, in forza delle norme contenute tanto nel CCNL di categoria quanto nella legge, gode di inderogabili clausole di salvaguardia riguardanti istituti dei quali codesto Ente pretenderebbe di evadere il costo economico. In altri termini, non potrà essere addebitata ai lavoratori dipendenti la circostanza che i periodi definiti di "non lavoro" - come ad esempio, i periodi di malattia, di ferie, permessi sindacali ecc. - non siano rimoborsabili dal FSE. Risiede alla base dell'intero sistema del diritto del lavoro il principio secondo il quale il datore di lavoro, rezeptita la prestazione lavorativa da parte del dipendente, non possa sottrarsi unilateralmente alla corrispondente obbligazione di versare la retribuzione dovuta violando a piacimento norme di legge e/o contrattuali.

Nel caso di specie pertanto, dovranno essere in ogni caso rispettate tutte le clausole del CCNL di categoria e tutte le norme di legge che prevedono l'esatto e puntuale pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi in favore dei dipendenti di codesto Ente.

A tal fine, si evidenzia che gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 prevedono l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso in cui "l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti" siano inadempienti delle loro obbligazioni di pagamento degli oneri contributivi e delle retribuzioni in favore del personale dipendente (in tal senso, peraltro, si è recentemente espresso l'INPS con circolare n. 54 del 13.04.2012).

Alla luce di tali disposizioni legislative, pertanto, questa nota vale come espresso invito alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a voler intraprendere le azioni previste nelle norme sopra indicate.

In ogni caso, si evidenzia come proprio la Regione Siciliana con D.D.G. N. 4853 del 20.12.2011 abbia previsto la modifica del paragrafo 6.4.1 del Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007/2013, **prevedendo espressamente il riconoscimento di determinati istituti contenuti in seno al CCNL, quali la malattia e i permessi sindacali dei dipendenti.**


Alla luce di tutto quanto esposto, si diffida l'ANFE in persona del legale rappresentante *p.t.* dall'intraprendere qualunque azione lesiva nei confronti dei propri dipendenti finalizzata al recupero di somme a qualsiasi titolo pretese ed all'elusione degli obblighi contributivi, ovvero dall'accantonare somme destinate al pagamento delle retribuzioni per assolvere a detti obblighi. Si intima altresì il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non pagate in favore dei dipendenti dell'Ente.

Con espresso avvertimento che in caso di mancato riscontro, mi vedrò costretto ad intraprendere le opportune azioni giudiziarie innanzi le competenti Autorità.

Si invitano, da ultimo, gli altri destinatari in indirizzo a voler porre in essere, ciascuno per le proprie competenze, tutte le opportune azioni volte alla tutela delle posizioni retributive e contributive dei lavoratori dipendenti dell'ANFE.

Distinti saluti.

Il segretario Provinciale dello S.N.A.L.S.

Prof. Giovanni Di Pisa


Avv. Giovanni Provenzani

